

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 11 febbraio 2020, un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione di quota dello stipendio mensile, per un capitale lordo mutuato pari a euro 27.120,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 226,00 ciascuna.

Successivamente, nell'aprile del 2024, la cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48.

Con ricorso pervenuto il 28 novembre 2025, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contesta il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario e chiede l'equo rimborso delle commissioni e spese pagate e non godute per una somma pari a euro 1.065,84, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale. L'istante invoca, altresì, la restituzione di *“quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*.

Con le controdeduzioni parte convenuta eccepisce, in primo luogo, di aver già provveduto al rimborso della quota non maturata degli interessi, per un importo pari a euro 2.160,41. Sostiene, inoltre, che non sussistano ulteriori obblighi restitutori, evidenziando come le commissioni previste nel contratto siano qualificate in modo chiaro e trasparente come *up-front*. In dettaglio, con riferimento alle spese di intermediazione, l'istituto di credito rappresenta che le stesse sono state corrisposte a un soggetto terzo, al quale è stata versata la somma di euro 1.220,40, espressamente indicata sia nel documento SECCI (sez. 3.0) sia nel frontespizio del contratto. Ne consegue, a suo avviso, che la domanda di ripetizione dovrebbe essere proposta nei confronti dell'agente intervenuto per la stipula. L'intermediario dichiara, altresì, la propria disponibilità a corrispondere al cliente – in via transattiva – l'importo di euro

213,71, a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già offerto in sede di riscontro al reclamo e rifiutato dalla parte ricorrente. Tanto premesso, la convenuta chiede – in via principale – il rigetto del ricorso per le ragioni esposte e, in via subordinata, di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, quantomeno con riferimento alla domanda di restituzione degli oneri di intermediazione

DIRITTO

Si rileva, preliminarmente, che parte resistente solleva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine agli oneri di distribuzione. A riguardo, questo Arbitro rappresenta che dalla documentazione prodotta si evince che – nel contesto dell'operazione traslativa in cui ha rivestito i panni del cedente – la convenuta ha, tra l'altro, emesso il conteggio relativo all'estinzione anticipata del debito, come pure riscosso il relativo versamento. Posto questo insieme di circostanze fattuali, rimane solo da ricordare che, secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF, non sussistono *“dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve il pagamento”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19813/2021; Collegio di Napoli, decisione n. 15168/2022; Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018). Pertanto, alla luce dei principi enunciati, non può che ravvisarsi la legittimazione passiva della resistente (cfr. Collegio di Roma, decisioni nn. 12864/2023 e 1480/2024).

Ciò posto, il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

Tuttavia, l'art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

Mediante l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla

premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 – ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 –, questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *“non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz’altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l’attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l’intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese dall’Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che – come si è già detto – il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse “*non sono soggette a riduzione*”.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse “*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide – anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto – le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l’uniformità delle decisioni prese da dall’Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

Sulla base di quanto premesso si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell’art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell’intermediario.

Al contempo, nel caso di specie, al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 1464/2024, che prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le “spese di istruttoria” ed *up-front* le “spese di intermediazione”.

Gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono quindi essere determinati come segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN	4.80%
-----	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,43%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	Spese di istruttoria (recurring)	€ 540,00	€ 324,00 ☒	€ 207,53 ☐	☐	€ 324,00
☐	Spese di intermediazione (up front)	€ 1.220,40	€ 732,24 ☐	€ 469,03 ☒	☐	€ 469,03
☐	...		€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 793,03
interessi legali						si

Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo. Con riguardo, invece, al rimborso delle *“quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, ritiene codesto Arbitro che parte attorea non abbia assolto l’onere probatorio su di lei incombente, non avendo offerto alcun riscontro a supporto della tesi del doppio addebito delle rate dichiarate insolute nel conteggio estintivo. Ne deriva il rigetto della relativa istanza.

Non può accogliersi, inoltre, la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 793,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE